



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 7436-7487/I/CPGT

delibera n. 318/2020

Il Consiglio nella seduta del 28 luglio 2020, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere *G. D'ACIA*

viste le note acquisite al protocollo informatico ai nn. 7436 del 07/07/2020 e 7487 del 08/07/2020, con le quali il Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia**, dott. **Pier Valerio REINOTTI**, chiede a questo Consiglio di indire un interpello su base nazionale per l'applicazione in via non esclusiva di **n. 1 posto di Vice Presidente di Sezione e n. 6 posti di Giudice** tenuto conto dell'attuale carenza di giudici, rispetto al D.M. dell'11/4/2008;

considerato che allo stato attuale la CTR del Friuli Venezia Giulia opera su tre sezioni, pur essendo composta da 2 Presidenti di Sezione, 2 Vicepresidenti e 7 Giudici, a seguito delle recenti dimissioni dei dott.ri Paolo Alberto AMODIO e Franco MELICCHIO, e che il numero dei giudici in servizio si ridurrà a 6 per il raggiungimento del limite di età il 23 ottobre 2020 da parte del dr. Ermanno PREDONZAN;

vista la circolare del 08/10/2019, approvata con delibera n. 1619/2019 e successivi aggiornamenti, con la quale viene stabilito il numero delle sezioni e dei Giudici occorrenti per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso, anche tenuto conto del valore delle cause e della potenzialità di abbattimento di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, e che alla sua emanazione i Presidenti delle Commissioni Tributarie sono stati adeguatamente resi edotti che è sulla base di tale definizione di fabbisogno organico effettivo che vengono effettuate le valutazioni per le esigenze di applicazioni da altra sede;

considerato che in base alla suindicata circolare per la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia è stata calcolata sufficiente n. 1 sezione e che per la prospettata ipotesi di dover assegnare a diversa sezione le sentenze cassate con rinvio dalla suprema Corte di Cassazione è sufficiente mantenere n. 2 sezioni, mentre non appaiono supportate da adeguata motivazione le prospettate difficoltà organizzative derivanti dal temporaneo congelamento di una delle sezioni attive;

ritenuto, pertanto, potersi accogliere la richiesta di interpello formulata limitatamente ai n. 2 giudici utili al completamento dei collegi nelle n. 2 sezioni sufficienti al corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, invitando il Presidente a procedere al congelamento di una delle tre sezioni attive, escluso la prima, presieduta dal Presidente della Commissione;

vista la risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, come emendata nella seduta del Consiglio di Presidenza del 4 luglio 2017, con la quale, al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

precedenti risoluzioni in materia, vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92;

vista la Risoluzione n. 7 del 03/12/2019;

DELIBERA

Per quanto in motivazione,

- di invitare il Presidente f.f. della Commissione a procedere al congelamento di una delle tre sezioni attive, escluso la prima, presieduta dal Presidente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- di procedere ad effettuare un interpellò in sede nazionale, per la copertura **di n. 2 posti di Giudice presso la Commissione Regionale del Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione temporanea non esclusiva** per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore in caso di copertura dei posti in tale carica, di cui alla tabella della delibera 1619/2019 e successivi aggiornamenti, a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, e successivi emendamenti, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpellò nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpellò il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpellò per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.
- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.
In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni.
- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**
- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;

- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpellati interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpellati interni per la carica del candidato.*

Il Presidente in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d), valuterà se motivare un eventuale diniego del nulla osta.

- 5) Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è complessivamente fissato nel massimo di tre. Al fine di tale limite complessivo, vigono i seguenti limiti parziali:
- a) nella Commissione di applicazione il giudice potrà essere assegnato ad una unica sezione;
 - b) nella Commissione di titolarità il giudice potrà essere assegnato ad un massimo di due sezioni;
 - c) le applicazioni ad altra Commissione possono essere massimo due. Avuto riguardo alla Circolare 8 ottobre 2019, è possibile concedere al candidato, in via eccezionale, una terza applicazione nel caso in cui l'interpello risultasse deserto o incapiente a seguito della sua esclusione;
- 6) Nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio di Presidenza, entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle applicazioni in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In mancanza del detto nulla osta tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio al verificarsi dell'evento, decorsi quindi giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità.
- 7) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 8) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3).





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.

9) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, utilizzando esclusivamente il mezzo di spedizione "Trasmissione tra le AOO", come previsto dalla nota di coordinamento prot. n. 879 del 21/06/2016 del DSI, ed inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura: INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

10) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE